Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 aprile 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** Semestrale L. **4510** Trimestrale L. **2510** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** - Semestrale L. **4510** Trimestrale L. **2510** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1953, n. 1159.

Esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Italia ed il Pakistan e relativi allegati e scambi di Note, conclusi a Roma, l'11 luglio 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale tra l'Italia ed il Pakistan e relativi allegati e scambi di Note, conclusi a Roma l'11 luglio 1953.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1953 conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 dell'Accordo commerciale suddetto.

Il predetto decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA — GAVA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 86. — CARLOMAGNO

Accordo commerciale tra l'Italia e il Pakistan

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Pakistan nel desiderio di promuovere gli scambi fra i due Paesi su basi di reciproco vantaggio hanno, tramite i rispettivi Rappresentanti, convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Liste *A* e *B* che elencano le merci da esportare dall'Italia e dal Pakistan rispettivamente e le lettere scambiate tra i Rappresentanti dei due Governi, allegati *C*, *D* ed *E* del presente Accordo, saranno considerate parte integrale di questo Accordo commerciale.

Art. 2.

Gli scambi tra i due Paesi dovranno svolgersi attraverso le normali vie commerciali eccetto il caso in cui l'uno o l'altro dei due Governi ritenga necessario di acquistare o vendere parte o l'intera quantità o valore di ciascuna merce elencata nelle Liste *A* e *B* di questo Accordo.

Art. 3.

Per quanto riguarda i prodotti e le merci elencate nella Lista *A*, il Governo del Pakistan permetterà la loro esportazione verso l'Italia.

Per quanto riguarda i prodotti e le merci elencate nella Lista *B*, il Governo italiano permetterà la loro esportazione verso il Pakistan.

Art. 4.

Tutti i pagamenti e gli oneri relativi all'importazione e alla esportazione di merci tra i due Paesi saranno regolati in sterline.

Art. 5.

Allo scopo di facilitare l'applicazione del presente Accordo, le due Parti convengono di consultarsi in merito a qualsiasi questione derivante dallo scambio delle merci fra i due Paesi o ad esso connessa.

In particolare, qualora una delle due Parti ritenga che lo scambio delle merci si effettui in modo da compromettere seriamente la bilancia commerciale fra i due Paesi, entrambe le Parti si consulteranno allo scopo di esaminare le misure atte ad eliminare lo sbilancio.

Art. 6.

Le Parti Contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della Nazione più favorita per tutto quanto concerne i dazi doganali, le imposte e tasse da percepire insieme con i dazi doganali le modalità relative alla loro percezione; l'interpretazione e la applicazione della tariffa doganale; la classificazione e la rispedizione delle merci; nonchè le prescrizioni, formalità e diritti stabiliti per le operazioni di sdoganamento, trasbordo e deposito delle merci.

I prodotti naturali o fabbricati, originari del territorio di uno dei due Paesi non saranno sottoposti, alla loro importazione nel territorio dell'altro Paese, a dazi doganali, imposte e tasse — comprese tutte le tasse supplementari e le sopratasse — diversi o più elevati di quelli che sono percepiti o che potranno essere percepiti in avvenire sui prodotti di altro Paese qualsiasi.

Egualmente i prodotti naturali o fabbricati, originari del territorio di uno dei due Paesi, non saranno assoggettati, alla loro esportazione verso il territorio dell'altro Paese, a dazi doganali, imposte e tasse

— comprese tutte le tasse supplementari e le soprattasse — diversi o più elevati di quelli che sono percepiti o che potranno essere percepiti in avvenire sui prodotti esportati verso il territorio di un altro Paese qualsiasi.

Art. 7.

Il trattamento suddetto non si estenderà:

a) ai vantaggi che ciascuno dei due Paesi accordi o potrà accordare, durante la validità del presente Accordo, a Paesi limitrofi per facilitare il traffico di frontiera;

b) ai vantaggi accordati in virtù di una unione doganale o di una zona di libero scambio, di cui una delle due Parti Contraenti possa divenire membro, nonchè a quelli compresi negli accordi provvisori necessari per giungere a tali unioni o zone;

c) ai vantaggi già accordati o che potranno essere accordati dalla Repubblica Italiana alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano;

d) ai vantaggi speciali che una delle due Parti ha accordato o accorderà in avvenire a quei territori che hanno uno statuto giuridico speciale internazionalmente riconosciuto, come pure ai territori che sono stati o che potranno essere conferiti alla stessa Parte Contraente in amministrazione fiduciaria;

e) ai vantaggi accordati o che potranno essere accordati alle merci importate in Italia, originarie del Regno Unito di Libia;

f) agli accordi speciali che esistono o che potranno esistere fra il Pakistan e qualsiasi altro Paese del Commonwealth, nonchè fra il Pakistan e l'India, come attualmente riconosciuto negli accordi generali relativi al commercio ed alle tariffe;

g) agli accordi speciali che l'Italia abbia stipulato o possa stipulare in futuro in ragione della sua partecipazione ad una Comunità europea istituita fra più Paesi, o che organizzi in comune uno o più settori della produzione del commercio e dei servizi, o che ne assicuri la loro sicurezza.

Art. 8.

Allo scopo di promuovere il trasporto delle merci fra i due Paesi, il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Pakistan faranno tutto il possibile per promuovere le iniziative marittime dei due Paesi, ed esamineranno con particolare benevolenza tutte le questioni che potranno sorgere al riguardo.

Art. 9.

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 1953.

Esso resterà in vigore per il periodo di un anno, soggetto all'approvazione di entrambi i Governi da comunicarsi entro un termine non superiore a 30 giorni dalla sua entrata in vigore.

Fatto a Roma, addì 11 luglio 1953, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede.

Il Presidente della Delegazione pakistana
OSMAN ALI

Il Presidente della Delegazione italiana
C. FECIA DI COSSATO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LISTA *A*

IMPORTAZIONE DAL PAKISTAN IN ITALIA

N. d'ordine	MERCI	Quantità (tonn.)	Valore (sterline)
1	Pesce secco e farina di pesce	—	*p. m.*
2	Budella salate	—	10.000
3	Ossa, corna ed altre materie affini, ritagli di pelli, cuoi, ecc.	—	10.000
4	Farina di ossa	—	10.000
5	Té	100	40.000
6	Semi di cotone	4.000	—
7	Minerali di cromo	5.000	40.000
8	Nitrato di potassio	1.000	300.000
9	Gwara	—	*p. m.*
10	Idroclorato di efedrina (non sintetica)	—	*p. m.*
11	Essenza di trementina	200	10.000
12	Colofonia	—	20.000
13	Pelli grezze non buone da pellicceria	—	1.000.000
14	Pelli ovicaprine semiconciate	—	35.000
15	Pelli grezze da pellicceria, incluse pelli di agnello	—	150.000
16	Lana greggia per fabbricazione di tappeti e coperte	1.000	300.000
17	Pelo animale grezzo	—	15.000
18	Cotone grezzo	20.000	5.000.000
19	Juta grezza	60.000	—
20	Corde per racchette da tennis e per strumenti musicali	—	5.000
21	Articoli sportivi ed accessori	—	5.000
22	Prodotti dell'artigianato	—	5.000

LISTA *B*

ESPORTAZIONI ITALIANE VERSO IL PAKISTAN

N. d'ordine	MERCI	Quantità (tonn.)	Valore (sterline)
1	Barre di acciaio dolce	—	
2	Tubi di ferro e acciaio e suoi accessori	—	
3	Lastre di acciaio dolce	—	
4	Acciaio dolce in lingotti	—	
5	Lamiere di stagno	—	
6	Strisce e fasce di ferro per imballaggio	—	
7	Ghisa in lastre (inf. a 22 gauge)	—	
8	Acciaio dolce in lastre (di 20 gauge e inf.)	—	100.000
9	Traverse ferroviarie di ferro o acciaio e altro materiale per rotaie	—	
10	Filo di ferro o di acciaio (solo comune)	—	
11	Stampati, fucinati e getti di ghisa e acciaio, sfere di acciaio fucinato	—	
12	Profilati da carpenteria in acciaio, finiti o semilavorati	—	
13	Lavori di alluminio e sue leghe, esclusi utensili domestici	—	
14	Lavori di piombo, zinco e loro leghe, esclusi quelli fabbricati nel Pakistan	—	5.000

N. d'ordine	MERCI	Quantità (tonn.)	Valore (sterline)
15	Strumenti ed attrezzature da officina, esclusi torni di ogni tipo ed altri attrezzi fabbricati nel Pakistan	—	7.500
16	Lavori in amianto	—	8.000
17	Pannelli di fibre di legno pressati e isolanti; legno compensato	—	3.000
18	Polvere di marmo e frammenti di marmo (soltanto)	—	10.000
19	Tegole e mattoni di ogni specie	—	20.000
20	Materiali di ogni specie per ingegneria e costruzioni	—	25.000
21	Zolfo raffinato	1.600	—
22	Prodotti chimici di ogni specie, esclusi nitrati di potassio e di soda, soda caustica, efedrina e suoi sali	—	100.000
23	Droghe e medicinali, inclusi penicillina, aureomicina, cloromicetina e cloroamfenicolo, terramicina ed altri antibiotici e loro preparati	—	50.000
24	Colori e coloranti, sostanze tanniche	—	60.000
25	Fogli e lastre di vetro	—	10.000
26	Fiale e bottiglie di vetro	—	5.000
27	Articoli di vetro per laboratorio, graduati o non graduati	—	10.000
28	Fili e cavi elettrici	—	30.000
29	Apparecchi radioriceventi e loro parti	—	5.000
30	Apparecchi ed apparecchiature elettriche (soltanto), incluse bacchette di carbone, loro parti	—	20.000
31	Apparecchi elettrici di trasmissione e di controllo, fili fusibili e interruttori di corrente	—	8.000
32	Materiale elettrico isolante, di ogni specie, non altrove specificato	—	10.000
33	Tubi di ghisa e raccordi	—	10.000
34	Chiodi e rondelle di acciaio e di ferro di ogni misura non nominati altrove	—	
35	Corde di filo di ferro o acciaio	—	
36	Chiodi di ferro o acciaio	—	
37	Ferro e acciaio (diverse dalle barre o verghe) particolarmente destinato al rinforzo di cemento armato	—	
38	Anelli per catene di ferro o acciaio, filo di ferro per recintare, ecc.	—	20.000
39	Viti per legno di ferro o acciaio	—	
40	Aste per pistoni di locomotive e parti di movimento	—	
41	Valvole per tubi di ferro e acciaio	—	
42	Lavori di ferro e di acciaio di ogni specie, non altrimenti specificati, inclusi chiodi da ribadire, bulloni e dadi di ferro e acciaio e tappi corona	—	
43	Strumenti chirurgici, apparecchi ed apparecchiature e loro parti ed accessori, inclusi aghi ipodermici e per altri usi chirurgici	—	5.000
44	Strumenti chirurgici, apparecchi ed apparecchiature interamente di metallo	—	
45	Vini e liquori	—	5.000
46	Macchine domestiche da cucire e per maglieria e loro parti	—	10.000
47	Macchine da scrivere e loro parti	—	5.000
48	Macchine per ufficio (addizionatrici, da disegno, duplicatori, tabulatori, ecc.)	—	5.000

N. d'ordine	MERCI	Quantità (tonn.)	Valore (sterline)
49	Cuscinetti a sfere ed a rotolamento	—	10.000
50	Macchinari per l'industria molitoria di ogni specie e loro parti ed accessori	—	100.000
51	Oli essenziali	—	3.000
52	Oli e grassi lubrificanti	—	
53	Petrolio	—	200.000
54	Benzina	—	
55	Carta da giornale	—	10.000
56	Carta di ogni specie diversa da quella da giornale	—	150.000
57	Cartoni di ogni specie	—	
58	Pellicole lastre e carta per fotografie, compresa carta sensibilizzata	—	5.000
59	Strumenti fotografici, apparecchi ed apparecchiature, escluse macchine fotografiche per dilettanti	—	5.000
60	Strumenti ed apparecchiature ottiche, loro parti ed accessori (esclusi binocoli)	—	5.000
61	Patate, soltanto da semina	—	2.000
62	Copertoni e camere d'aria diverse da quelli per biciclette	—	20.000
63	Lavori di gomma di ogni specie, diversi dai seguenti: borse per acqua calda, guanti, borse da ghiaccio, tubi e materiale per tubi per uso chirurgico, medico e igienico, tettarelle di gomma per poppatoi	—	5.000
64	Cancelleria di ogni genere, escluse penne stilografiche, matite, matite da lavagna e carta carbone	—	15 000
65	Filati di rayon	—	1.300.000
66	Filati di cotone	—	2.200.000
67	Tubi antincendio	—	5.000
68	Automobili e giardinette belvedere (tipo nuovo)	—	5.000
69	Motocicli e motoscooters	—	30.000
70	Autocarri, soltanto CKD	—	15.000
71	Parti ed accessori relativi alle merci di cui alle voci 68), 69), 70)	—	3.000
72	Celluloide	—	5.000
73	Lavori di sughero	—	3.000
74	Parti di parasoli, ombrelli e ombrellini	—	2.000
75	Composti in termoplastica per ornamenti	—	5.000
76	Materie plastiche grezze in fogli, verghe, tubi ed altre forme	—	5.000
77	Fogli di cellophane e viscosa per avvolgere e impacchettare	—	5.000

ALLEGATO *C* (1)

Roma, 11 luglio 1953

Caro Presidente,

In relazione alle conversazioni avute con la S. V. e che hanno portato alla conclusione di un Accordo commerciale fra i nostri due Paesi, mi è gradito informarLa che il Governo italiano, animato dal desiderio di dare il massimo impulso alla collaborazione economica fra l'Italia e il Pakistan, è pronto ad esaminare con benevolenza — in aggiunta al piano di scambi pre-

visto dall'Accordo — qualsiasi proposta che il Governo pakistano vorrà avanzare per tutto quanto riguarda la partecipazione della industria e della tecnica italiana allo sviluppo economico del Pakistan.

Mi riferisco, in particolare, all'eventuale costituzione di Società miste italo-pakistane con il concorso di tecnici italiani e con l'apporto di macchinari, e altri beni strumentali italiani, aventi per scopo lo studio e la costruzione di impianti industriali e di opere pubbliche, allo sviluppo delle comunicazioni e dell'elettrificazione. Mi riferisco inoltre all'assistenza tecnica in generale.

Il Governo italiano è pronto non solo ad esaminare caso per caso proposte specifiche, ma a discutere col Governo pakistano gli accordi da prendere affinchè la costituzione e l'attività di tali Società possano aver luogo e svolgersi, con particolare riguardo alle garanzie, ai mezzi di trasferimento, di rimborso, etc.

Le rinnovo l'assicurazione della mia più alta considerazione.

C. FECIA DI COSSATO

Signor OSMAN ALI
Presidente della Delegazione Commerciale Pakistana
ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ALLEGATO *C* (2)

Roma, 11 luglio 1953

Caro Presidente,

Accuso ricevuta, ringraziando, della Sua lettera, in data odierna, redatta nei seguenti termini:

« In relazione alle conversazioni avute con la S. V. e che hanno portato alla conclusione di un Accordo commerciale fra i nostri due Paesi, mi è gradito informarLa che il Governo italiano, animato dal desiderio di dare il massimo impulso alla collaborazione economica fra il Pakistan e l'Italia, è pronto ad esaminare con benevolenza — in aggiunta al piano di scambi previsto dall'Accordo — qualsiasi proposta che il Governo pakistano vorrà avanzare per tutto quanto riguarda la partecipazione della industria e della tecnica italiana allo sviluppo economico del Pakistan.

Mi riferisco, in particolare, all'eventuale costituzione di Società miste italo-pakistane con il concorso di tecnici italiani e con l'apporto di macchinari, e altri beni strumentali italiani, aventi per scopo lo studio e la costruzione di impianti industriali e di opere pubbliche, allo sviluppo delle comunicazioni e dell'elettrificazione. Mi riferisco inoltre all'assistenza tecnica in generale.

Il Governo italiano è pronto non solo ad esaminare caso per caso proposte specifiche, ma a discutere col Governo pakistano gli accordi da prendere affinchè la costituzione e l'attività di tali Società possano aver luogo e svolgersi, con particolare riguardo alle garanzie, ai mezzi di trasferimento, di rimborso, etc. ».

La Delegazione pakistana prende atto con piacere del gesto compiuto da parte italiana, e assicura che il Governo del Pakistan lo terrà in debita considerazione.

Le rinnovo l'assicurazione della mia più alta considerazione.

OSMAN ALI

Signor C. FECIA DI COSSATO
Presidente della Delegazione Commerciale Italiana
ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ALLEGATO *D* (1)

Roma, 11 luglio 1953

Caro Presidente,

In relazione alle trattative che hanno portato alla conclusione di un Accordo commerciale fra i nostri due Paesi, ho l'onore di riferirmi al Trattato del 18 aprile 1951, firmato anche dal Governo italiano, che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Il Governo italiano informerà il Governo pakistano qualora, nel quadro dell'art. 75 di detto Trattato, l'Alta Autorità della Comunità Europea abbia formulato delle riserve.

Le rinnovo l'assicurazione della mia più alta considerazione.

C. FECIA DI COSSATO

Signor OSMAN ALI
Presidente della Delegazione Commerciale Pakistana
ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ALLEGATO *D* (2)

Roma, 11 luglio 1953

Caro Presidente,

Ho l'onore di accusare ricevuta, ringraziando, della lettera della S. V. in pari data che trascrivo qui appresso:

« In relazione alle trattative che hanno portato alla conclusione di un Accordo commerciale fra i nostri due Paesi, ho l'onore di riferirmi al Trattato del 18 aprile 1951, firmato anche dal Governo italiano, che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Il Governo italiano informerà il Governo pakistano qualora, nel quadro dell'art. 75 di detto Trattato, l'Alta Autorità della Comunità Europea abbia formulato delle riserve ».

Le rinnovo l'assicurazione della mia più alta considerazione.

OSMAN ALI

Signor C. FECIA DI COSSATO
Presidente della Delegazione Commerciale Italiana
ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ALLEGATO *E*

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA RIUNIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE DI TRIESTE AGLI EFFETTI DELLO ACCORDO COMMERCIALE.

Le disposizioni dell'Accordo commerciale firmato in data odierna fra i nostri due Governi si applicheranno, compatibilmente alle obbligazioni internazionali ed ai diritti di entrambe le Parti, ai residenti della Zona di Trieste attualmente amministrata dal Governo Militare Alleato.

Roma, 11 luglio 1953

Per la Delegazione pakistana
OSMAN ALI

Per la Delegazione italiana
C. FECIA DI COSSATO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1953, n. **1160.**

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale « G. Marconi » di Bologna ad accettare una donazione.

N. 1160. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale « G. Marconi » di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 530.000 in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, una borsa di studio annuale intitolata al nome del professor Roberto Azzali.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti addì 20 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 129. — CARLOMAGNO

LEGGE 16 aprile 1954, n. **108.**

Aumento del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata da parte del Tesoro, la somministrazione di lire 3 miliardi all'Istituto Poligrafico dello Stato per l'aumento del patrimonio costituito all'Istituto stesso, a norma dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e conferito poi all'Istituto medesimo con l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 22 settembre 1947, n. 1105.

La suddetta somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1950-1951.

Art. 2.

All'onere derivante dal disposto del precedente art. 1, sarà fatto fronte con corrispondente aliquota delle entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1197, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio 1950-51 (4° provvedimento).

Art. 3.

La sovvenzione del precedente art. 1 viene esentata dalla trattenuta del 4 per ogni mille lire fissata dal n. 4 del titolo V, dall'allegato *F*, alla legge 17 luglio 1951, n. 575. Come del pari vengono esentati dalla predetta trattenuta tutti i pagamenti fatti dallo Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di San Pellegrino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 aprile 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona, più sotto descritta, sita nell'ambito del comune di San Pellegrino;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di San Pellegrino;

Riconosciuto che la zona predetta, oltre a formare un quadro naturale di grande interesse panoramico, costituisce, con le singolari caratteristiche dell'architettura locale, un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di San Pellegrino, comprendente i seguenti immobili:

Mappali ad ovest del fiume Brembo (sponda destra)

Foglio n. 1 censuario di Pennazzaro:

numeri 55, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 75, 118, 119, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 191;

numeri 32, 64, 65, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 165, 166, 167, 168, 175, 179, 180, 181, 182.

Foglio nn. 5-16 censuario di San Pellegrino:

numeri 254, 263, 284, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 297, 298, 369, 371, 373, 374, 378, 380, 632, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 645, 646, 647, 648, 650, 654, 656, 657, 658, 661, 664, 669, 1947, 1948, 1949, 1968, 1969, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2612, 2634, 2635, 2637;

numeri 88, 90, 91, 93, 381, 387, 390, 391, 394, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 411, 413, 415, 2208, 2265, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2380, 2564, 2579, 2736, 2800;

numeri 258, 644, 653, 660, 670, 672, 673, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 683, 1780, 1970, 1971, 2203, 2273;

numeri 267, 268, 273, 277, 279, 296, 684, 688, 689, 691, 692, 695, 697, 698, 699, 700, 703, 1782, 1783, 1980, 2202, 2299, 2491, 2293;

numeri 494, 518, 519, 2151, 2192, 2348, 2493, 2497, 2559, 2689, 2739.

Mappali ad est del fiume Brembo (sponda sinistra)

Foglio n. 3 censuario di Piazza Basso:

numeri 21, 22, 23, 25, 35, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 78, 109, 121, 249, 258, 260, 263, 804, 825, 833, 877, 885, 986, 981, 991, 992, 1096, 1098, 1105;

numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 805, 971, 972, 973, 974, 976, 977, 1036, 1078, 1079, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1087, 1088, 1089, 1090, 1112, 1126, 1127, 1128, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1159, 1160, 1161, 1162, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1212, 1213;

ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di San Pellegrino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 marzo 1954

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo

Verbale n. 1 — Adunanza del 19 aprile 1953

(*Omissis*).

1) SAN PELLEGRINO: *Tutela paesistica*:

La Commissione, dopo aver portato il proprio esame particolareggiato sul tracciato delimitante la zona suddetta e ravvisando nella località da vincolare le caratteristiche di cui è fatto cenno nei comma 3, 4 dell'art. 1 della legge, decide all'unanimità l'apposizione del vincolo della zona di San Pellegrino (come specificato dall'allegata planimetria) al fine di proteggere le zone verdi di alta alberatura e di particolare bellezza che costituiscono un quadro naturale di grande interesse panoramico (art. 1, comma 4); di conservare le libere visuali di godimento del paesaggio da prestabiliti punti di vista e le singolari caratteristiche dell'architettura locale che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (art. 1, comma 3).

(*Omissis*).

(1897)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1954.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Vicenza n. 16510 in data 14 dicembre 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Giulianati Sergio e Novello Severino, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro C.G.I.L.), in quanto il primo trasferito ad altra sede ed il secondo non più appartenente alla medesima, rispettivamente con i signori Tresso Guerrino e Zavagnin Antonio, della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Giulianati Sergio e Novello Severino sono rispettivamente sostituiti con i signori Tresso Guerrino e Zavagnin Antonio, quali rappresentanti dei lavoratori, in seno alla Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1865)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1954.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Livorno, approvato con regio decreto 7 maggio 1899, n. 2795;

Visto il primo elenco suppletivo, approvato con regio decreto 3 aprile 1905, n. 3113;

Visto il secondo elenco suppletivo, approvato con regio decreto 7 gennaio 1929, n. 13776, modificato con regio decreto 13 marzo 1930, n. 12103;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Livorno;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1950, numero 6530, col quale era stata ordinata fra l'altro la inserzione in uno o più giornali della Provincia dell'avviso che desse notizia dell'avvenuta pubblicazione di detto schema di elenco;

Considerato che detta inserzione in uno o più giornali non ha avuto luogo, per cui è necessario ripetere la pubblicazione di detto schema;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del terzo elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Livorno;

b) inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Livorno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 aprile 1954

Il Ministro: ROMITA

Schema di terzo elenco delle acque pubbliche della provincia di Livorno

Numero d'o.dine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
233	Canale centrale di Rimigliano	Canale orientale di Rimigliano	Piombino, S. Vincenzo	Dallo sbocco nel canale orientale all'attraversamento della strada privata per l'Insoglio.
234	Canale orientale di Rimigliano	Foce di Torre Nova (Tirreno)	Id.	Dalla foce di Torre Nova all'incile sul vecchio botro ai Marmi (Cassone di tavole).
235	Canale scaricante di Porta al Ferro e Torre Nova	Id.	Piombino, Campigia Marittima	Dalla foce di Torre Nova all'attacco col canale allacciante destro presso le Lauriere.
236	Fossi di Montegemoli	Con canale allacciante destro	Piombino	Dallo sbocco sul canale allacciante destro a Porta al Ferro.
237	Canale allacciante destro di Campiglia	Vecchio fiume Cornia	Piombino, Campiglia Marittima	Dallo sbocco nel vecchio fiume Cornia presso ponte d'Oro all'attraversamento della strada di Suvereto presso il Lecceto.
238	Fosso Diavolo	Fiume Cosimo	Campiglia Marittima	Dallo sbocco col fiume Cosimo presso la ferrovia a Campo ai Mori.
239	Fosso Acquaviva	Fiume Cervia	Piombino, Campiglia Marittima	Dallo sbocco nel fiume Cervia allo attraversamento della via del Cipriani (Casalappio).

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
240	Fosso Botrangelo	Fiume Cervia	Piombino	Dallo sbocco nel fiume Cervia alla via del Cipriani.
241	Canale allacciante sinistro	Vecchio fiume Cornia	Id.	Dallo sbocco del vecchio fiume Cornia presso ponte d'Oro a Torre del Sale.
242	Fosso Cervia	Foce Torre del Sale Carbonifera e Prato Ranieri	Id.	Da Torre del Sale per San Martino-Carbonifera al padule di Prato Ranieri.
243	Falda artesiana della pianura del fiume Cornia (profondità varia da 35 a 50 m. sotto il terreno)	—	Piombino, Campiglia Marittima	La detta falda artesiana, che affiora naturalmente a mezzo dei cosidetti pozzali, esistenti numerosi specialmente in sinistra del fiume Cornia, alimenta i cosidetti pozzali, anche i pozzi trivellati aperti in diverse epoche (1912-1950), e rappresenta la unica continua risorsa idrica della regione. La ubicazione planimetrica di detta falda artesiana è circoscritta come segue: via Aurelia (località Puledraia) strada Caldavelle Porta al Ferro via degli Scopini Poggio all'Agnello stazione Populonia via ferrata Campiglia Piombino fino a Capezzuolo ponte d'Oro litorale per Torre del Sale San Martino Torre Mazza via Aurelia (Santa Giulia) e per questa di nuovo alla Puledraia.
244	Torrente nuovo botro ai Marmi	Mare Tirreno	San Vincenzo, Campiglia	Dallo sbocco in mare presso Cavalleggeri allo attraversamento della strada Campiglia San Vincenzo presso Monterombolo.
245	Fosso del Bottagone	Canale allacciante destro	Piombino	Dallo sbocco del canale allacciante all'attraversamento dello stradone di accesso al podere « Tutti i Santi ».
246	Fosso Rocchio	Fosso scaricante a Torre Nova	Campiglia Marittima	Dallo sbocco fino alla sua origine presso il molino di Fondo della Fossa Calda.
247	Fosso delle Tavole	Fosso di Montegemoli	Piombino	Dallo sbocco fino al confine fra i comuni di Piombino e Campiglia Marittima.

Visto, *il Ministro*: ROMITA

(1935)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante n. 2 al piano di ricostruzione di Frascati, relativa alla sistemazione della zona dell'Armetta.

Con decreto Ministeriale 21 aprile 1954, n. 1520, è stata approvata la variante — relativa alla sistemazione della zona dell'Armetta — del piano di ricostruzione di Frascati, vistata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione di detta variante resta fermo lo stesso termine assegnato per l'esecuzione del piano originario, prorogato al 31 ottobre 1955.

(1969)

Approvazione di una variante al piano di ricostruzione di Castel San Pietro Emilia (Bologna), relativa alla nuova ubicazione del macello comunale e mercato boario.

Con decreto Ministeriale 21 aprile 1954, n. 1522, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Castel San Pietro Emilia, relativa alla nuova ubicazione del macello comunale e del campo boario, vistata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione della citata variante resta fermo lo stesso termine stabilito per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato al 31 dicembre 1958.

(1971)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1954, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 13 dicembre 1952 dalla Società Generale Esercizi con Automobili (S.G.E.A.) di Udine avverso il provvedimento 10 giugno 1952, n. 7679, del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), col quale si consentiva alla citata impresa S.G.E.A. ed alla Società Comuzzi di intensificare il programma di esercizio delle autolinee esercitate dalle predette imprese sul percorso Udine-Muzzana-Lignana.

(1972)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita di diritto delle decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui all'art. 2 del regio decreto n. 695 dell'8 maggio 1933, a decorrere dalla data per ciascuno indicata:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Agostini Ricciotti fu Liberale e di Versiglione Matilde, classe 1891, da Magione (Perugia), ex capitano di fanteria di complemento — decreto luogotenenziale 19 aprile 1917 — dal 3 agosto 1948.

CROCE AL VALOR MILITARE

Altini Giuseppe fu Primo e fu Rambelli Lucia, classe 1912, da Bagnacavallo (Ravenna), distretto di Roma, ex tenente di fanteria di complemento — regio decreto 8 giugno 1942 — dal 10 maggio 1948.

Torta Alfredo di Ernesto e di Pivot Elisa, classe 1912, da Pont Canavese (Torino), ex camicia nera — decreto Presidenziale 10 gennaio 1951 — dal 18 marzo 1953.

(1959)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

56ª Estrazione delle obbligazioni « Risanamento della città di Napoli »

Si notifica che nel giorno 19 maggio 1954, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito, n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 56ª estrazione, per i quantitativi indicati nella tabella di ammortamento delle obbligazioni (3ª, 4ª, 7ª e 8ª serie) create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª, per il risanamento della città di Napoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio 1954, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1954

(1973) *Il direttore generale:* SALIMEI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 aprile 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,84	632,25
» Firenze	624,80	635 —
» Genova	624,80	633,50
» Milano	624,84	632,75
» Napoli	624,83	632,80
» Palermo	—	
» Roma	624,82	632,875
» Torino	624,86	633 —
» Trieste	624,84	—
» Venezia	624,80	632,40

Media dei titoli del 27 aprile 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,50
Id. 3,50 % 1902	63,25
Id. 3 % lordo	81,20
Id. 5 % 1935	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	81,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,375
Id. 5 % 1936	92,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 27 aprile 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,83
1 dollaro canadese	»	632,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949. n. 215).

1 lira sterlina . Lit. 1749,52

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	170833	85 —	Lampugnani Ermenegildo fu *Franco*, minore, sotto la patria potestà della madre Bider Melany fu Quintino vedova Lampugnani, dom. a Milano.	Lampugnani Ermenegildo fu *Francesco*, ecc., come contro.
Id.	183489	55 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	170259	125 —	Lampugnani *Quintino* fu *Franco*, ecc., come sopra.	Lampugnani *Quintino Virginio Pietro* fu *Francesco*, ecc., come sopra.
Id.	170832	85 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	183488	55 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	112797	9.500 —	Tavazza Giovanni fu Paolo, dom. a Milano.	Tavazza Giovanni fu Paolo, *interdetto sotto la tutela di Giulini Achille fu Luigi*, dom. in Milano.
Id.	171237	25 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	448039	507,50	De Divitiis Giuseppe fu Giacinto, dom. a Baronissi (Salerno), con usufrutto vitalizio a Clarizia *Giulia* fu Felice vedova De Divitiis Giacinto.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Clarizia *Maria Giulia* fu Felice vedova De Divitiis Giacinto.
Id.	146979	175 —	*Seidita Maria Assunta* di Giuseppe, moglie di Lo Scalzo Angelo fu Salvatore, dom. in Alessandria della Rocca (Girgenti).	*Sedita Mariassunta* di Giuseppe, moglie di Lo Scalzo Angelo, ecc., come contro.
Id.	515425	1.225	Peracchio *Luigina* di Luigi, moglie di Robotti Mario, dom. a Masserano Vercellese (Vercelli).	Peracchio *Silvia Luigina* di Luigi, ecc., come contro.
Id.	531870	7.000 —	Peracchio *Silvia* di Luigi, moglie di Robotti Mario, dom. a Masserano Vercellese (Vercelli).	Peracchio *Silvia Luigina* di Luigi, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	234762	3.455 —	Daiqui *Elena* fu Matteo vedova Consigliere, dom. in Genova.	Daiqui *Rosa Giovanna Elena Cristina* fu Matteo, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1298) Roma, addì 11 marzo 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montesarchio, con sede in Montesarchio (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il provvedimento, in data 18 marzo 1952, con il quale il prof. Giovanni Colantuoni di Sabato venne nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montesarchio (Benevento) ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario provvisorio;

Dispone:

Il cav. Alfonso Schipani fu Domenico è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montesarchio, con sede in Montesarchio (Benevento) con i poteri spettanti agli organi amministrativi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1954

(1968) *Il Governatore*: MENICHELLA

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Diario delle prove scritte del concorso per merito distinto per il conferimento di ventitre posti di veterinario provinciale di 3ª classe (gruppo A, grado 8°) nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1953 (registro n. 81 Presidenza, foglio n. 73), con il quale venne bandito un esame di concorso per merito distinto per il conferimento di ventitre posti di veterinario provinciale di 3ª classe (gruppo *A*, grado 8°);

Decreta:

Le prove scritte del concorso in narrativa avranno luogo in Roma, preso l'Istituto superiore di sanità, viale Castro Laurenziano n. 10, nei giorni 4, 5 e 6 maggio 1954, alle ore 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1954

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

(1977)

Trasferimento di sede da Alessandria a Torino, presso l'Istituto d'igiene dell'Università, della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 340.3/12473 in data 13 gennaio 1954, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria;

Visto il telegramma n. 11136/3 in data 3 aprile 1954, con cui il Prefetto di Alessandria chiede che la predetta Commissione possa espletare le prove pratiche di esame in Torino presso l'Istituto d'igiene dell'Università;

Decreta:

Le prove pratiche di esame del concorso pubblico al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria avranno luogo presso l'Istituto d'igiene dell'Università di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1955)

Trasferimento di sede da Alessandria a Milano, presso l'Istituto d'igiene dell'Università, della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 340.3/12494 in data 15 febbraio 1954, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria;

Visto il telegramma n. 15349 in data 10 aprile 1954, con cui il Prefetto di Alessandria chiede che la predetta Commissione possa espletare le prove pratiche di esame in Milano presso l'Istituto d'igiene dell'Università;

Decreta:

Le prove pratiche di esame del concorso pubblico al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria avranno luogo presso l'Istituto d'igiene dell'Università di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1956)

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore della sezione medica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Grosseto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 16 luglio 1953, n. 340.3.9153, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore della sezione medica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Grosseto;

Vista la nota del Prefetto di Grosseto, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Giacinto Guida ed il dott. Antonino Buono, trasferiti ad altra sede, nella qualità di presidente e segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Giacinto Guida e del dott. Antonino Buono, sono nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di direttore della sezione medica il vice prefetto dott. Gino Giardina ed il dott. Francesco Russo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1953)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli per l'anno 1954 a cinque borse di perfezionamento all'interno e all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali d'istruzione media tecnica;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1954 un concorso per titoli a cinque borse di perfezionamento all'interno e a quattro borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di ma-

terie tecniche negli istituti e scuole statali d'istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la loro cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 60.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi d'insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762.

In particolare si debbono intendere per materie tecniche ai fini del presente decreto:

per le scuole secondarie di avviamento professionale di qualsiasi tipo, quelle indicate come materie di cultura tecnica;

per le scuole tecniche agrarie e industriali e le scuole di magistero professionale per la donna, quelle indicate come materie particolari;

per le scuole tecniche commerciali e professionali femminili, tutte le materie d'insegnamento, esclusa la cultura generale;

per gli istituti tecnici, compresi quelli con ordinamento speciale non contemplati nei programmi di cui al primo comma del presente articolo, tutte le materie d'insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione tecnica Div. I, e deve pervenire entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato e non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano già fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690. L'esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata fruita la borsa assegnata.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda deve essere indicata l'azienda o l'istituzione scientifica nazionale od estera presso cui si desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica, specificando il piano degli studi e delle ricerche che si intendono seguire.

Alla domanda debbono essere allegati un curriculum degli studi compiuti, con l'indicazione del voto riportato all'esame di laurea, della attività scientifica svolta e della carriera percorsa dall'insegnante e tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Art. 4.

Una copia della domanda diretta al Ministero deve essere contemporaneamente notificata da parte dell'aspirante alla borsa di perfezionamento al proprio capo d'istituto il quale, nel termine massimo di 10 giorni dalla data della notificazione, è tenuto a far pervenire al Ministero Direzione generale istruzione tecnica Div. I, un rapporto circostanziato sull'attività didattica e scientifica e sulla condotta civile e morale dell'interessato, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda.

L'omessa notificazione al capo d'istituto della domanda è motivo di esclusione dal concorso.

Art. 5.

Una Commissione composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministro per la pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori, che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 6.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il loro periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche che la Commissione per essi stabilirà, durante le ferie estive dell'anno scolastico 1953-54 e con le particolari modalità che per ciascuno la Commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto in unica rata dopo l'ingresso dell'interessato nell'azienda o nella istituzione scientifica cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o dell'istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto in unica rata entro i dieci giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio da parte dell'assegnatario della borsa di una dichiarazione con la quale si impegni a restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica della Provincia nella quale risiede l'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero Direzione generale istruzione tecnica Div. I, una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda o dell'istituzione sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nella azienda o nell'istituzione.

Art. 7.

La relativa spesa, di complessive L. 900.000, graverà sul cap. 142 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1954

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1954
Registro n. 12 Pubblica istruzione, foglio n. 34. — D'ELIA

(1974)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Il testo del decreto Ministeriale relativo alla graduatoria del concorso a seicentottantanove posti nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo u. s., deve intendersi rettificato come segue:

a pag. 2 art. 1 n. 91, anzichè: « Fiore Pietro di Attilio » leggasi: « Fiore Piero di Attilio »;

a pag. 3 art. 1 n. 181, anzichè: « Palumbo Giulio di Gerardo » leggasi: « Palumbo Giulio di Gedardo »;

a pag. 3 art. 1 n. 192 Voto della prova orale attribuito a Iorio Giovanni Battista di Gaudioso, in luogo di: « 6,527 » leggasi: « 7,527 ».

(1978)

PREFETTURA DI MACERATA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 32040 del 9 ottobre 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 27808 del 31 dicembre 1951;

Visto il decreto n. 32041 del 9 ottobre 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Caverni Achille si è resa vacante la condotta di Montecavallo;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Roberto Pasqualini è dichiarato vincitore della condotta di Montecavallo in sostituzione del dott. Caverini Achille rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 5 aprile 1954

Il prefetto: STELLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 38468 del 1° dicembre 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 28230 del 1° febbraio 1953;

Visto il proprio decreto n. 38469 del 1° dicembre 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Luciano Gola si è resa vacante la condotta di Laverino del comune di Fiuminata;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Feliziani Feliziano è dichiarato vincitore della condotta di Laverino di Fiuminata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 5 aprile 1954

Il prefetto: STELLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 38468 del 1° dicembre 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 28230 del 1° febbraio 1953;

Visto il proprio decreto n. 38469 del 1° dicembre 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Raoul Recchioni si è resa vacante la condotta di Cessapalombo;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Nazzareno Giovagnoli è dichiarato vincitore della condotta di Cessapalombo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 5 aprile 1954

Il prefetto: STELLA

(1890)

PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il bando di concorso n. 28075 del 1° luglio 1952, per il conferimento di diciassette posti di ostetriche condotte, vacanti in provincia di Bergamo;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.12/8503 del 10 aprile 1953, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Riconosciuta la regolarità del concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso in narrativa specificato, nell'ordine come appresso riportato:

1.	Mazza Ebe	punti	61,231	su 100
2.	Patelli Lucia	»	56,212	»
3.	Ricchi Maria	»	55,662	»
4.	Zanazzi Erminia	»	53,675	»
5.	Cavenaghi Celestina	»	52,800	»
6.	Stella Pierina	»	52,012	»
7.	Ceccon Ledra	»	52,000	»
8.	Fasanotti Giuseppina	»	51,968	»
9.	Sorlini Luigina	»	51,643	»
10.	De Gasperi Tecla	»	51,625	»
11.	Sangalli Martina	»	51,456	»
12.	Bidone Luciana	»	51,137	»
13.	Gaibazzi Maria	»	51,062	»
14.	Rossi Luisa	»	50,356	»
15.	Manini Maria	»	50,050	»
16.	Galmozzi Dina	»	50,006	»
17.	Crocca Giuseppina	»	49.881	»
18.	Caselli Pompea	»	49,812	»
19.	Grisa Giuseppina	»	49,543	»
20.	Clivati Irma Maria	»	49,418	»
21.	Martani Meraviglia	»	49.125	»
22.	Barozzi Anna Luisa	»	49,118	»
23.	Gervasoni Domenica	»	49,093	»
24.	Brusetti Teresa	»	49,006	»
25.	Verri Pierina	»	49,000	»
26.	Pacchiani Pierina	»	48,806	»
27.	Bellora Antonia	»	48,668	»
28.	Trotti Angelina	»	48,287	»
29.	Magni Anna	»	48,000	»
30.	Spinelli Pasqua	»	47,650	»
31.	Mazzetti Caterina	»	47,568	»
32.	Bendotti Egle	»	47,537	»
33.	Cremona Eva	»	47,350	»
34.	Nicoli Luisa	»	47,231	»
35.	Agazzi Giovanna	»	47,156	»
36.	Arizzi Maria Rosa (n. 31-8-1930)	»	47,000	»
37.	Ubiali Elisa (n. 12-11-1930)	»	47.000	»
38.	Cattini Letizia	»	46,925	»
39.	Ferrari Alessandra	»	46,912	»
40.	Poli Maria	»	46,900	»
41.	Bertolotti Angela	»	46,781	»
42.	Piana Lucia	»	46,618	»
43.	Gualini Maria	»	46,525	»
44.	Gritti Antonia (n. 29-10-1928)	»	46,000	»
45.	Perico Angelina (n. 23-12-1929)	»	46,000	»
46.	Ghidotti Maria (n. 5-10-1931)	»	46,000	»
47.	Bellini Alessandra	»	45,918	»
48.	Damoni Cesarina	»	45,593	»
49.	Baiguini Caterina	»	45,375	»
50.	Taccolini Maria	»	45,256	»
51.	Parisi Anna Maria	»	45,125	»
52.	Sorini Teresa (n. 27-11-1925)	»	45,000	»
53.	Romani Fernanda (n. 18-11-1927)	»	45,000	»
54.	Nironi Elsa (n. 31-1-1931)	»	45,000	»
55.	Facchinetti Elisabetta	»	44,325	»
56.	Gaiardi Alessandrina	»	43,200	»

57. Federici Emilia	punti	43,100	su 100
58. Comina Gianna	»	43,000	»
59. Baiardi Pierina	»	42,725	»
60. Floresti Anastasia	»	42,456	»
61. Belotti Stefania	»	42,425	»
62. Donati Maria Iose	»	42,281	»
63. Marocchi Itala	»	42,125	»
64. Mazzini Ernesta (n. 30-4-1920)	»	42,000	»
65. Fasanotti Cristina (n. 31-7-1931)	»	42,000	»
66. Livelli Paola (n. 21-9-1932)	»	42,000	»
67. Vescovi Giovannina	»	41,637	»
68. Nodari Antonietta	»	41,631	»
69. Sesana Maria	»	41,537	»
70. Oberti Teresa	»	41,431	»
71. Cugini Oliva	»	41,368	»
72. Cagninelli Agostina	»	41,000	»
73. Angeretti Giuseppina	»	40,268	»
74. Montigiani Dirce	»	40,062	»
75. Zonta Fausta	»	40,000	»
76. Lanfranchi Ines	»	39,906	»
77. Cappelli Maria	»	39,812	»
78. Meloni Elisabetta	»	39,068	»
79. Bettani Alfreda	»	38,806	»
80. Pesce Venera	»	38,600	»
81. Fumagalli Irene	»	38,268	»
82. Rivoltella Gianna	»	37,900	»
83. Varinelli Angela	»	37,650	»
84. Pecchia Landa	»	37,281	»
85. Lozio Luigina	»	37,225	»
86. Minossi Liliana	»	37,200	»
87. Stivanello Angela	»	37,031	»
88. Pasquale Margherita	»	37,000	»
89. Chiari Maurilla	»	36,962	»
90. Capuani Fosca	»	36,800	»
91. Pegurri Maria	»	36,200	»
92. Boschi Cesarina	»	36,037	»
93. Morzenti Caterina	»	35,656	»
94. Arnoldi Gesumina	»	35,393	»
95. Silvetti Luigina	»	35,150	»
96. Cuccolo Vera (n. 26-1-1931)	»	35,000	»
97. Bruzzi Leda (n. 8-3-1931)	»	35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 12 aprile 1954

Il prefetto: PONTIGLIONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il proprio decreto n. 9399 del 12 aprile 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle novantasette candidate dichiarate idonee nel concorso a diciassette posti di ostetriche condotte, bandito con atto 28075 del 1° luglio 1952;

Viste le domande presentate dalle candidate;

Tenuto conto dell'ordine preferenziale delle sedi, alle quali le concorrenti hanno chiesto di essere assegnate;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1945, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1934, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa, per le condotte a fianco di ciascuna indicata:

1) Mazza Ebe: Pagazzano;
2) Patelli Lucia: Foresto Sparso;
3) Ricchi Maria: Adrara San Martino-Adrara San Rocco;
4) Zanazzi Erminia: Palosco;
5) Cavenaghi Celestina: Villa d'Adda;
6) Stella Pierina: Credaro-Gandosso;
7) Ceccon Ledra: Bariano;
8) Fasanotti Giuseppina: Zogno, 2ª condotta;
9) Sorlini Luigina: Taleggio Vedeseta;
10) De Gasperi Tecla: Oltre il Colle;
11) Sangalli Martina: Vilmino Scalve, 1ª condotta;
12) Bidone Luciana: Dossena;
13) Gaibazzi Maria: Carvico-Sotto il Monte;
14) Rossi Luisa: Santa Brigida-Cusio-Averara;
15) Manini Maria: Rota Imagna-Valsecca-Brumano;
16) Galmozzi Dina: Costa Imagna;
17) Crocca Giuseppina: Torre Pallavicina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 12 aprile 1954

Il prefetto: PONTIGLIONE

(1979)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 14470 del 9 marzo 1954, con il quale il dott. Agostino Vallone veniva nominato titolare delle condotta medica di Pomino del comune di Rufina;

Considerato che il precitato sanitario, come da dichiarazione del 25 marzo 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Gola Luciano, 49° classificato, ha accettato di coprire la condotta di Pomino del comune di Rufina;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 14470 del 9 marzo 1954, il dott. Luciano Gola, domiciliato a Porto Potenza Picena (Macerata), è dichiarato vincitore della condotta di Pomino del comune di Rufina.

Il sindaco di Rufina è incaricato della esecuzione del presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 9 aprile 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 16171 del 18 marzo 1954, con il quale il dott. Franco Francini veniva nominato titolare della condotta medica di Brozzi del comune di Firenze;

Considerato che il precitato sanitario, come da dichiarazione del 3 aprile 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Mazzini Jacopo, 12° classificato, ha chiesto ed accettato la condotta di Brozzi del comune di Firenze;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 16171 del 18 marzo 1954 il dott. Mazzini Jacopo, domiciliato a Gaville di Figline Valdarno, è dichiarato vincitore della condotta di Brezzi del comune di Firenze.

Il sindaco di Firenze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 10 aprile 1954

Il prefetto: BRUNO

(1933)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1951.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 8575/3 in data 10 maggio 1952, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1951;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3.01/10556 del 27 novembre 1953;

Accertata la regolarità delle operazioni riflettenti lo svolgimento del concorso;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1951:

1. Tagliarino dott. Michelangelo di Luigi punti 45,44
2. Risiglione dott. Alfonso di Salvatore » 45,27
3. Rotolo dott. Alfonso di Salvatore » 44,10
4. Bono dott. Baldassare di Michele » 42,15
5. Maggio dott. Gaspare fu Marco » 40 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Agrigento e in quello dei comuni di Cianciana e di San Biagio Platani.

Agrigento, addì 9 aprile 1954

Il prefetto: De Vito

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 16930/3 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1951;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso indetto con decreto prefettizio n. 8575/3 in data 10 maggio 1952 ed assegnati alla condotta veterinaria del Comune a fianco di ognuno indicato:

1) Tagliarino dott. Michelangelo di Luigi: Cianciana;

2) Risiglione dott. Alfonso di Salvatore: San Biagio Platani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Agrigento e in quello dei comuni di Cianciana e di San Biagio Platani.

Agrigento, addì 9 aprile 1954

(1885) *Il prefetto*: De Vito

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.